

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 12 ottobre 2017

897^a e 898^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati Francesca BUSINAROLO ed altri. - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
(*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(2208)**

- Maria MUSSINI. - Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni di condotte illecite nel settore pubblico e privato **(2230)**
- *Relatore* MARAN (*Relazione orale*)

alle ore 16

Interrogazioni (*testi allegati*)

INTERROGAZIONE SULLA VICENDA DI UN CONNAZIONALE RESIDENTE A TOKYO

(3-03823) (20 giugno 2017)

MUSSINI, VACCIANO, BENCINI, BELLOT - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

un nostro connazionale, P.G., residente a Tokyo dall'anno 2015, sposato dal 2008 con una donna giapponese, dalla quale ha avuto due figli di 4 e 2 anni, non vede più i suoi bambini dal 24 luglio 2016, ovvero da quando la moglie, trasferitasi insieme ai figli nella sua città d'origine, dove tuttora vive la sua famiglia, a due ore di aereo dalla capitale nipponica, gli impedisce di vederli, sebbene tra i due non fosse in corso alcuna pratica di divorzio;

peraltro, l'autorità giudiziaria giapponese, attivata su impulso dei legali del signor G., avrebbe confermato che gli esaminatori all'uopo incaricati avrebbero riscontrato segni di maltrattamenti e violenze sui corpi dei bambini, cagionati dalla madre, pur tuttavia non ritenendo che, allo stato, sussista la necessità di allontanare i minori dalla donna;

come noto, l'ordinamento giuridico giapponese non prevede l'istituto dell'affidamento condiviso dei figli, tal che, in circostanze simili, secondo il cosiddetto principio di continuità e stabilità, la prole rimane affidata in via esclusiva al genitore con cui si trovava al momento della separazione, di fatto o di diritto, senza che l'altro possa fare alcunché;

considerato che, secondo quanto risulta agli interroganti:

la vicenda è stata già trattata sia dal Parlamento giapponese, con il primo ministro Shinzo Abe, che dal Congresso degli Stati Uniti d'America, ma non dal Parlamento italiano;

nonostante i fatti siano già da tempo a conoscenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno e di quello della giustizia, tuttavia non risulta che le autorità italiane si siano attivate concretamente per risolvere la questione;

ancora, appare quantomeno paradossale che abbiano pubblicamente preso le difese del signor G. le istituzioni giapponesi ed americane, ma non quelle italiane, sebbene si tratti di un nostro connazionale,

si chiede di sapere in che modo il Governo italiano si sia attivato, a tutt'oggi, a difesa del signor P.G., e come ritenga di attivarsi (e, soprattutto, in che tempi) per mettere fine a questa intollerabile vicenda.

INTERROGAZIONE SULLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ OSPEDALIERA DA PARTE DEL "SAN VINCENZO" DI TAORMINA (MESSINA) ALLA FINE DI MAGGIO 2017

(3-03741) (16 maggio 2017)

CAMPANELLA - *Al Ministro della salute* - Premesso che, secondo quanto risulta all'interrogante:

secondo quanto recentemente dichiarato dal direttore dell'azienda sanitaria provinciale di Messina, dottor Gaetano Sirna, dal 24 al 28 maggio 2017, nei giorni del G7, presso l'ospedale "S. Vincenzo" di Taormina saranno trattate solo le emergenze e non saranno accolti i ricoveri ordinari;

in tale contesto, sarà rivista l'intera organizzazione della struttura ospedaliera, che si baserà, tra l'altro, sulla sospensione del godimento delle ferie per tutto il personale dell'ospedale;

ad oggi, non sarebbero state rese note le misure alternative finalizzate a garantire la regolare erogazione dei servizi ospedalieri alla cittadinanza;

considerato che:

nel nostro ordinamento, la tutela della salute si configura come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività ed è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti ed istituzioni di rilievo nazionale;

in coerenza con quanto sancito dall'articolo 32 della Costituzione, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stabilisce che il Servizio sanitario nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze e, soprattutto, dell'equità nell'accesso all'assistenza,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga la decisione di limitare le prestazioni erogate dalla struttura ospedaliera, coerente con i principi di equità di accesso e appropriatezza dell'assistenza sanciti dal nostro ordinamento, anche a livello costituzionale;

se non ritenga opportuno fornire quanto prima delle indicazioni circa le prestazioni alternative atte a garantire la regolare erogazione delle prestazioni e dei ricoveri ordinari.

INTERROGAZIONI SULL'INDENNIZZO A FAVORE DELLE PERSONE AFFETTE DA SINDROME DA TALIDOMIDE

(3-04001) (21 settembre 2017)

D'ADDA, PUPPATO, ORELLANA, LANIECE, FRAVEZZI, MANASSERO, BIGNAMI, CANTINI, GRANAIOLA, FORNARO, CONTE, MASTRANGELI, AMATI, PEZZOPANE, FAVERO, ASTORRE, ANGIONI, DIRINDIN - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

il talidomide è un farmaco ipnotico-sedativo che, negli anni '60, veniva somministrato alle donne come anti-nausea. In seguito alla comparsa di malformazioni, generalmente focomeliche, in bambini nati da madri che lo avevano assunto nel periodo di gravidanza, ne è stato dimostrato l'elevato effetto teratogeno ed il suo impiego è stato vietato;

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, (legge finanziaria per il 2008), articolo 2, comma 363, ha previsto un indennizzo a favore dei soggetti affetti da sindrome derivante dal suddetto farmaco;

l'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto, inoltre, che il predetto indennizzo sia riconosciuto ai soli soggetti affetti dalle patologie sopra indicate "nati negli anni dal 1959 al 1965";

inoltre, l'articolo 2 del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163 ha disposto che per ottenere il citato beneficio è necessario presentare la domanda "entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244"; rilevato che a quanto risulta all'interrogante:

il Tribunale ordinario di Livorno ha sollevato, con ordinanza del 28 giugno 2016, n. 221, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, nella parte in cui limita il riconoscimento dell'indennizzo, di cui all'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, spettante ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, ai nati negli anni dal 1959 al 1965;

il decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, ha pertanto introdotto nuove disposizioni in materia, prevedendo, in particolare, all'articolo 21-*ter* l'estensione anche per i nati nel 1958 e nel 1966, nonché ai soggetti che, in presenza di nesso causale tra l'assunzione del farmaco e le suddette malformazioni, presentino malformazioni compatibili con la sindrome citata;

il predetto articolo specifica che la tutela decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2016, giorno successivo a

quello della pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2016;

per poter accedere all'indennizzo, tali ultimi soggetti dovranno attendere l'emanazione del regolamento attuativo da parte del Ministero della salute, con cui verranno definiti i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo;

considerato che:

il Consiglio superiore di sanità ha reso in data 17 gennaio 2017 apposito parere sulle modifiche regolamentari da apportare ed è stato istituito un gruppo di lavoro congiunto con il Ministero della difesa per definire la redazione del nuovo regolamento;

il regolamento avrebbe dovuto essere approvato entro il 21 febbraio 2017;

a tutt'oggi detto regolamento non risulta ancora adottato, con grave pregiudizio per i soggetti beneficiari dell'indennizzo;

il 28 dicembre 2017 scadranno i termini utili per la presentazione della domanda di indennizzo da parte dei soggetti, di cui l'articolo 31, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 richiamato in premessa,

si chiede di sapere quali siano i motivi che hanno impedito a tutt'oggi l'adozione del nuovo regolamento e se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover provvedere con la massima urgenza alla sua emanazione, per consentire a tutti i soggetti affetti da sindrome da talidomide di poter beneficiare dell'indennizzo che la legge loro riconosce.

(3-04024) (3 ottobre 2017)

PAGLIARI - *Al Ministro della salute* - Premesso che:

l'art. 21-*ter* (Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide) del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito con modificazioni, della legge n. 160 del 2016, così recita: «1) L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto, ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 2) L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163. 3) Con il regolamento di cui al comma 4 si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide. 4) Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163. 5) Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute. 6) Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere *b*) e *c*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione "Tutela della salute" dello stato di previsione del Ministero della salute. 7) Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6) 8) Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;

la legge ha infatti introdotto disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette dalla sindrome da talidomide, prevedendone l'estensione anche per i nati negli anni 1958 e 1966 (dal 1959 al 1965 la legge riconosce già l'indennizzo),

nonché per i soggetti nati al di fuori di questo arco temporale che presentino malformazioni compatibili con la sindrome, in presenza di nesso causale tra l'assunzione del farmaco e le malformazioni;

considerato che:

a tutt'oggi non è stato ancora approvato il regolamento atto a consentire l'erogazione del risarcimento dovuto alle vittime del talidomide. La legge prevedeva che venisse approvato entro 6 mesi, cioè entro febbraio 2017;

a quanto si apprende dalle reazioni degli avvocati degli interessati, riportate su alcuni periodici, essendo la legge n. 160 strutturata come una proroga della precedente, che fissava un limite massimo di 10 anni di tempo per chiedere l'indennizzo, qualora non fosse emanato il regolamento, servirebbe intervenire di nuovo a livello legislativo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali siano i motivi del ritardo nell'emanazione di un regolamento tanto importante;

se siano previsti a breve interventi ai fini dell'attuazione di quanto indicato dalla legge.

INTERROGAZIONE SU MISURE DI CONTRASTO ALLA SICCITÀ E ALL'ULTIMA ONDATA DI GELO IN VENETO

(3-03688) (20 aprile 2017)

CONTE, DALLA TOR - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali*
- Premesso che:

in Veneto, dopo le temperature primaverili dei giorni scorsi, un colpo di coda invernale è arrivato la notte scorsa, facendo scendere la temperatura a -1 e 2 gradi anche in pianura, provocando la formazione della brina e gelate estese nei campi con pesanti danni alle colture;

sui Colli Berici Coldiretti segnala danni che in alcuni vigneti arrivano tra il 70 e l'80 per cento di perdita del raccolto di Merlot e Cabernet. Nel trevigiano, vicentino e padovano le viti di Prosecco, di Pinot grigio, bianco e Chardonnay a causa del forte gelo sono state fortemente danneggiate, in quanto le piante erano in piena fase vegetativa;

le basse temperature nei Colli Euganei hanno colpito soprattutto le piante più piccole, più giovani e le varietà come Glera, Moscato giallo e Raboso, compromettendo la situazione e provocando un calo nella produzione;

molti agricoltori si erano assicurati per la grandine, ma non per il gelo, ritenendo l'inverno ormai finito. Nelle prossime ore sarà possibile valutare con più precisione le conseguenze di questo brusco calo termico anche se diverse produzioni sono ormai compromesse;

rimane inoltre in tutta la sua gravità il problema della siccità appena attenuato dalle modeste piogge dei giorni scorsi: l'acqua continua a scarseggiare e aumenta la pericolosità degli incendi boschivi;

gravi danni sono stati causati anche alle colture orticole specializzate tipiche delle varie zone del Veneto, che appaiono in alcuni casi irrimediabilmente compromesse, tanto da far pensare alla riconversione delle aree o a nuove piantumazioni;

considerato che:

lo sviluppo degli ultimi anni del settore vitivinicolo e dell'agricoltura specializzata aveva dato un forte impulso all'economia ed anche il commercio con l'estero, soprattutto per l'esportazione di vino, aveva avuto un buon incremento;

si prospetta la necessità di forti investimenti di tipo strutturale per prevedere nuovi impianti e sistemi di irrigazione per far fronte alla siccità che si è manifestata in maniera ricorrente negli ultimi anni,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, volte a prevedere non solamente misure di sostegno in favore dei territori colpiti dal

maltempo degli ultimi giorni e dalla siccità, ma anche per la realizzazione di nuove opere irrigue.

INTERROGAZIONE SULLA REALIZZAZIONE DEI PIANI ANTINCENDIO BOSCHIVO DELLE REGIONI

(3-03940) (2 agosto 2017)

BLUNDO, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MORRA - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno e delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

fino all'estate 2016 il Corpo forestale dello Stato era dotato di 14 basi elicotteristiche, dislocate su alcune regioni: 4 in Sicilia, 2 in Basilicata, 5 nel Lazio, una nelle Marche, una in Abruzzo, una in Emilia-Romagna e una in Umbria;

risulta agli interroganti che il frazionamento del Corpo abbia prodotto anche il frazionamento e la dispersione dei mezzi antincendio in dotazione allo stesso. Attualmente volano 3 elicotteri Erickson, di cui due con una ditta privata e uno con personale ex forestale passato ai Vigili del fuoco. Inoltre con gli elicotteri 412 trasferiti in dotazione agli stessi Vigili del fuoco (uno a Ciampino, una a Cecina e una a Pescara), si realizzano turni di 12 ore (ma possono arrivare anche a 14-15 ore) che sono coperti solo da 2 piloti e 2 specialisti, a gravissimo discapito della sicurezza di volo e dell'efficacia degli interventi, con il rischio addirittura che i soccorritori debbano a loro volta essere soccorsi;

sempre fino al 2016 tutte le Regioni a statuto ordinario, ad esclusione del Veneto, e la Regione Siciliana avevano stipulato convenzioni con il Corpo forestale per le attività di prevenzione, spegnimento e indagine, visto che lo stesso Corpo disponeva di una capillare rete di agenti forestali sul territorio e di una profonda conoscenza delle aree più a rischio. Il Corpo forestale in sinergia con i Vigili del fuoco, la protezione civile e gli eventuali mezzi aerei poteva intervenire rapidamente sull'incendio prima che si estendesse. Con il frazionamento del Corpo è inoltre stato assegnato ai Vigili del fuoco, insieme alle funzioni di antincendio boschivo, un numero irrisorio di agenti forestali, già ridotto a 360 unità a causa dei pensionamenti, per cui nel giro di pochi anni il 90 per cento del personale con cui i Vigili del fuoco dovrebbero svolgere servizio di antincendio boschivo sarà in congedo per sopraggiunti limiti d'età;

considerato che fin dall'inizio del 2017 gli incendi alpini in Liguria e nel bresciano avevano assunto proporzioni gigantesche proprio perché è venuta a mancare la pronta azione di spegnimento che caratterizzava il Corpo forestale. Era ed è pertanto evidente, a giudizio degli interroganti, la necessità di organizzare piani e protocolli per affrontare la situazione d'emergenza che si sta verificando in queste settimane, ma ad oggi ben 8 Regioni non si sono ancora dotate di un piano antincendio boschivo,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano attivarsi per far sì che tutte le Regioni "inadempienti" si dotino quanto prima di un piano antincendio boschivo, tale da giustificare le convenzioni sottoscritte e se intendano altresì attivarsi per ricevere dai singoli Comuni una precisa mappatura delle aree colpite dagli incendi;

se ritengano opportuno attivarsi, nei limiti delle proprie attribuzioni, al fine di non procedere alla calendarizzazione delle giornate di preapertura della stagione di caccia, in considerazione dei gravissimi squilibri ecologici derivanti dagli incendi ovvero interdire l'attività venatoria non solo nelle zone limitrofe alle aree percorse dal fuoco ma nell'intero ambito territoriale di caccia, per consentire alla fauna sfuggita agli incendi di sopravvivere in nuovi *habitat* e ricostituire l'immenso patrimonio faunistico e floristico presente nelle aree colpite;

se non ritengano urgente la previsione di un piano precauzionale di prevenzione di smottamenti, frane e alluvioni, che potrebbero verificarsi con le piogge e le nevicate autunnali e invernali a causa della distruzione del manto arboreo;

se il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali non intenda tempestivamente istituire una direzione generale forestale presso il Ministero per aggiornare il censimento degli alberi e degli uliveti monumentali e attuare politiche nazionali collegate agli incendi boschivi.

INTERROGAZIONE SUL PROCESSO TELEMATICO

(3-00165) (24 giugno 2013)

GINETTI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

la raccomandazione del Consiglio europeo sul programma nazionale di riforma 2013 che formula un parere sul programma di stabilità del nostro paese per il periodo 2012-2017 il quale, in relazione alla proposta della Commissione di lanciare la strategia Europa 2020 per la crescita e l'occupazione, ravvisa la necessità di intervenire con politiche attive per rafforzare il potenziale di crescita sostenibile e di competitività dell'Europa;

il Consiglio europeo il 4 marzo 2013 ha approvato le priorità per garantire la stabilità finanziaria, il risanamento di bilancio e le azioni a favore della crescita;

il 10 aprile 2013 la Commissione europea ha pubblicato, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1176/2011, i risultati dell'esame per l'Italia ed ha riconosciuto la necessità per il nostro Paese di avviare un'azione più incisiva per sanare gli squilibri macroeconomici, causa di perdita di competitività e di protratta debolezza della crescita;

in base alle valutazioni del programma di stabilità 2013-2017, a norma del regolamento (CE) n. 1466/97, al fine di migliorare il contesto in cui operano le imprese, il Consiglio ha raccomandato: il completamento della riforma della Giustizia civile; la riduzione dei tempi di durata eccessiva dei procedimenti; la riduzione del volume degli arretrati e del livello del contenzioso a partire anche dalla semplificazione del quadro amministrativo e normativo, promuovendo altresì il ricorso a procedure extragiudiziali di soluzione delle controversie ed, infine, rafforzando la repressione della corruzione;

considerato che:

un sistema giudiziario efficiente e indipendente contribuisce a rafforzare la fiducia, la stabilità e le decisioni prevedibili e tempestive sono componenti importanti di un contesto favorevole per le imprese;

l'efficacia dei singoli sistemi giudiziari nazionali, inoltre, è fondamentale per l'applicazione della normativa europea a garanzia del mercato unico e della concorrenza, in particolare nei settori delle comunicazioni, della proprietà intellettuale, degli appalti pubblici, dell'ambiente e della protezione dei consumatori;

la Commissione europea, con la comunicazione COM (2013)160 final, ha elaborato un quadro di valutazione UE della giustizia, quale strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita, per garantire al sistema europeo una giustizia più efficace con l'individuazione di obiettivi, attendibili e comparabili sul funzionamento dei sistemi giudiziari dei singoli Stati membri;

tra gli indicatori del quadro di valutazione la durata dei procedimenti e i tempi di trattazione, il tasso di ricambio (inteso come il rapporto tra i giudizi esauriti e quelli introitati) e il numero di cause pendenti sono stati definiti elementi assolutamente rilevanti da considerare ed ottimizzare per innalzare la qualità di un sistema giudiziario;

è accertato che, oltre ai metodi alternativi di soluzione extragiudiziale delle controversie e la formazione dei giudici, un fattore che contribuisce a ridurre i tempi della giustizia è l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per gli uffici giudiziari (cosiddetti sistemi ITC) indispensabili per l'efficacia dell'amministrazione dei procedimenti, ma anche per la trasparenza e l'accessibilità al servizio da parte degli utenti e operatori; la trasparenza, la tempestività e la semplificazione sono strettamente dipendenti dal potenziamento dei sistemi d'informatizzazione dei processi, sistemi ITC per i tribunali, ovvero l'uso di tecnologie dell'informazione e della comunicazione è diventato indispensabile per l'efficacia dell'amministrazione dei procedimenti, ma anche per la trasparenza e l'accessibilità al servizio da parte degli utenti e operatori;

considerato inoltre che:

gli indicatori evidenziano come la disponibilità di sistemi ITC per la registrazione e la gestione delle cause e per la comunicazione e lo scambio di informazioni tra i tribunali e il loro contesto è fattore determinante di efficacia della giustizia, ad esempio, moduli elettronici disponibili su *internet*, siti *internet* dei tribunali, seguiti delle cause *on line*, registri elettronici, trattamento elettronico delle controversie di modesta entità e del recupero dei crediti non contestati, presentazione elettronica delle istanze e videoconferenze;

visto il programma *e.government* della giustizia civile italiana per l'introduzione del processo civile telematico come disciplinato nel decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001 e successivamente nel decreto ministeriale 17 luglio 2008;

il processo di informatizzazione del sistema giudiziario, ed in particolare del processo civile telematico, nel senso raccomandato dalla Commissione europea, trova il suo fondamento nelle seguenti fonti normative: il regolamento Recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 123 del 2001; il decreto ministeriale 17 luglio 2008, "Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile"; il decreto-legge n. 193 del 2009, recante "Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario"; il decreto ministeriale n. 44 del 21 febbraio 2011, regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice

dell'amministrazione digitale); il decreto-legge n. 138 del 2011 che ha previsto l'inserimento in ogni citazione, ricorso, comparsa, controricorso, precetto dell'indirizzo di posta certificata del difensore, nonché proprio numero di *fax*; il decreto-legge n. 179 del 2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", articoli da 16 a 18; la legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013), ove in particolare è previsto che: con decorrenza dal 30 giugno 2014, sia obbligatorio il deposito per via telematica degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione. La decorrenza dell'obbligo può essere anticipata nei tribunali in cui il Ministro della giustizia accerti la funzionalità dei servizi telematici; come regola generale, che in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici del dominio giustizia il giudice può permettere il deposito cartaceo degli atti; inoltre, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti per ragioni specifiche;

nonostante l'emanazione delle disposizioni indicate, l'esperienza concreta dimostra che il processo di informatizzazione della giustizia, anche se oltre un decennio è trascorso dalla prima legge in materia, non trova piena ed efficace attuazione e completamento, a questo riguardo gli esempi che seguono sono indicativi di quanto evidenziato;

il sito istituzionale della giustizia amministrativa, attivato circa 10 anni fa e migliorato nel corso del tempo, consentiva la ricerca di tutti i provvedimenti emessi dai tribunali amministrativi regionali e dal Consiglio di Stato, e permetteva di effettuare la ricerca giurisprudenziale di tutte le pronunce dei giudici amministrativi, elemento fondamentale nonché di trasparenza perché dava la possibilità ai cittadini di avere accesso alle sentenze e conoscere gli orientamenti dei giudici amministrativi attraverso i precedenti; da oltre un anno e mezzo è fruibile solo parzialmente in quanto non è possibile effettuare alcuna ricerca giurisprudenziale e a chi si collega tramite PC appare, tuttora, la locuzione "motore di ricerca in manutenzione" e il protrarsi oltre l'ammissibile di tale limitazione crea uno stato di incertezza e di sfiducia nei confronti della pubblica amministrazione;

il deposito dei ricorsi per decreto ingiuntivo in via telematica, che consentirebbe notevoli risparmi di tempo nell'emissione dei provvedimenti, in molti tribunali e sezioni distaccate è rimasta puramente teorica, ad esempio nelle sedi distaccate dell'Umbria, per la mancanza di adeguato *hardware*, *software*, personale specializzato e mezzi tecnici;

i magistrati, inoltre, lamentano la mancata presenza di una banca dati che consenta di accedere alle sentenze del proprio distretto di Corte d'appello; in sostanza ad oggi i giudici non hanno la possibilità di verificare se le sentenze che hanno emesso siano state impugnate e poi riformate o meno dai giudici della Corte di appello ed è così importante tale verifica ai fini della certezza del diritto che presso la Corte di appello di Torino il suo Presidente ha attivato un servizio di comunicazione a tutti i magistrati sull'esito in fase appello delle loro sentenze impugnate dalle parti,

si chiede di sapere:

quali siano le motivazioni che impediscono il corretto funzionamento del servizio telematico del sito istituzionale della giustizia amministrativa;

se ed entro quale data il motore di ricerca del sito istituzionale della giustizia amministrativa potrà essere riattivato e tornare alla piena funzionalità;

entro quale data il Ministro in indirizzo ritenga che la procedura appellata decreto ingiuntivo telematico possa essere operativa in tutto il territorio nazionale;

se intenda accertare se tale mancato funzionamento in tutto il territorio nazionale dipenda dal fatto che molti tribunali sono ancora sprovvisti di *hardware*, *software*, mezzi tecnici e personale adeguato per supportare il servizio;

se non ritenga opportuno intervenire con un proprio provvedimento per accelerare l'effettiva implementazione di una banca dati informatica contenente tutte le sentenze delle Corti di appello anche per consentire ai magistrati di verificare le motivazioni dell'eventuale riforma delle proprie sentenze di primo grado.